

TRIBUNALE DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART.

700 C.P.C.

Per la Prof.ssa **BASILICO' Sara Assunta Agostina** (C.F.:
[REDACTED]), rappresentata e difesa per mandato in calce al
presente atto **dall'Avv. Stab. Andrea Figliuzzi (Cod. Fisc.**
FGLNDR76C14Z112Z), che agisce d'intesa per l'esercizio delle attività
relative alla rappresentanza, assistenza e difesa nel presente giudizio con
l'Avv. Fabrizio Ferrari (C.F.: FRRFRZ76P01G317D), del foro di Paola (CS),
presso lo studio del quale sito in Serra S. Bruno (VV), Viale della Libertà è
elettivamente domiciliata, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni
di cancelleria al seguenti numero di telefax 0963/71662 e/o all'indirizzo di
posta elettronica certificata studiolegalefigliuzzi@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – in persona del Ministro pro tempore –
con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via Giuseppe d'Alì n.
65;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – UFFICIO
VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA – in persona del Dirigente
pro tempore – con sede in Messina (ME), Via S. Paolo n. 361, rappresentato e
difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via
Giuseppe d'Alì n. 65;

E CONTRO



	i docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. e, contestualmente, nella II fascia	
	delle graduatorie degli Istituti dell'Ambito Territoriale della Provincia di	
	Messina, nonché i docenti che in virtù dell'inserimento " <i>pleno iure</i> " della	
	ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle graduatorie degli	
	istituti della Provincia di Messina, valide per il biennio 2022/2024, per le	
	classi di concorso AB24 - AB25 – AD24 e AD25, che sarebbero scavalcate	
	in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente.	
	Per la disapplicazione previa sospensiva e adozione di idonea misura	
	cautelare	
	- Dell' O.M. n. 112/2022 recante "Procedura di aggiornamento delle	
	Graduatorie Provinciali e di Istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e	
	6-ter, della L. 3 Maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle	
	relative supplenze per il personale docente ed educativo" e	
	normativa correlata laddove lesiva della posizione di parte	
	ricorrente;	
	PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO	
	- del diritto della ricorrente ad essere inserita in I Fascia delle GPS e	
	contestualmente in II Fascia delle Graduatorie d'Istituto valide per il	
	biennio 2022/2024 nelle classi di concorso AB24 - AB25 – AD24 e	
	AD25 cui il proprio titolo di studio dà accesso ;	
	PREMESSO IN FATTO	
	La ricorrente ha conseguito la laurea magistrale in Lingue Moderne:	
	letteratura e traduzione in data 22.03.2021 presso l'Università degli Studi di	
	Messina con valutazione 106/110, idonea all'insegnamento per le classi di	
	concorso AB24 (Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	2	



Grado - Inglese), AB25 (Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I Grado - Inglese), AD24 (Lingue e Culture Straniere negli Istituti di Istruzione di II Grado – Tedesco) e AC25 (Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I Grado - Tedesco);

In data 13.03.2021 ha conseguito i **24 Cfu** in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, oggi richiesti dal Legislatore quale titolo di accesso ai concorsi previsti dal D.Lgs. 59/2017 (attuativo della L. 105/2015);

In data 26.05.2022 l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle G.P.S. e nelle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di Messina per il biennio 2022/2023 – 2023/2024 per le classi di concorso AB24-AB25-AD24 e AD25, indicando gli istituti messinesi e completando l'elencazione con quelli limitrofi poi sistemati in ordine alfabetico dal sistema informatico essendo venuto meno l'obbligo di individuare un istituto capofila;

La piattaforma online non ha permesso all'odierna ricorrente, nonostante il possesso della Laurea Magistrale in Lingue Moderne e dei 24 CFU, di potersi iscrivere nella I Fascia della Graduatoria Provinciale e, contestualmente, nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, costringendola così a doversi declassare in II Fascia delle GPS e III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato;

Il Ministero dell'Istruzione, infatti, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale impugnata ha, pertanto, precluso alla ricorrente la possibilità di essere inserita nella I Fascia delle GPS e nelle II Fascia delle Graduatorie di



Circolo e di Istituto. **Tale esclusione è illegittima!** La Direttiva Europea 2005/36/CE è, infatti, direttamente applicabile nell'Ordinamento Italiano ed è comunque stata recepita con il D.Lgs. 206/2007 al cui art. 4 prevede che *"...Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo..."*;

L'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alle graduatorie riservate ai docenti in possesso di titolo di abilitazione è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015. L'espletamento dei 36 mesi di servizio nonché il possesso dei 24 cfu consentono l'accesso al prossimo concorso riservato agli abilitati non consente invece l'accesso alla prima fascia delle Graduatorie per le Supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle G.I. (quelle riservate ai docenti abilitati)!!!!

L'odierna ricorrente chiede, con il presente ricorso, il riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento quale requisito d'accesso ai concorsi, dall'altro, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e d'istituto, con il conseguimento dei 24 CFU;

I 24 Cfu rappresentano, infatti, il requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 59/2017;



Il legislatore, all'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, infatti, ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso per i futuri concorsi previsti e delineati poi dal D.Lgs. 59/2017;

In conformità alla legge delega, il legislatore delegato con il D.Lgs. 59/2017 ha individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, l'abilitazione con il conseguimento di 24 Cfu in specifici SSD;

In altri termini, **nell'alveo dell'art. 1 comma 110 l. 107/2015, il legislatore ha inteso definire normativamente l'abilitazione:** ciò ha fatto all'art. 5 e 17 del D.Lgs. 59/2017 ove ha richiesto quale requisito per l'accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito dei 24 CFU;

Pertanto l'abilitazione è quindi equivalente al possesso dei 24 Cfu per espressa previsione legislativa, ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali;

Il possesso dei 24 CFU acquisiti nel corso del percorso didattico già sostenuto consentirà all'odierna ricorrente di accedere alla I Fascia delle GPS e alla II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto;

La capacità e qualità didattica che consentirà ai ricorrenti di accedere al prossimo concorso riservato agli abilitati determinano la totale illegittimità del in quanto basata esclusivamente su motivo formali e non sostanziali;

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell'Ordinanza Ministeriale, ha però escluso alla ricorrente la possibilità di richiedere l'inserimento nella I Fascia delle GPS e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto;

Tale esclusione, dunque, è illegittima;

La individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla seconda fascia è effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/ 2015;



Tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-
abilitativa della ricorrente, **che le permetterà, infatti, di accedere al
prossimo concorso**, è del tutto evidente che escludere la ricorrente dal
presente concorso determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni
analoghe;

Il possesso dei 24 Cfu che consente l'accesso al prossimo concorso riservato
agli abilitati non consente invece l'accesso alla I Fascia delle G.P.S. e alla II
fascia delle G.I.!!!!

Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la
norma fosse così interpretata determinando **disparità di trattamento fra
docenti con eguale qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi
tutti riservati ai docenti abilitati all'insegnamento, con illegittima
esclusione dei ricorrenti**;

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si
convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda
fascia è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma
primaria in quanto tale "possibilità è stata espressamente prevista dal
legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano
la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu;

Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva
(possesso di requisiti di accesso) nell'accesso a procedure concorsuali tutte
riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge
107/2015, e la successiva negazione del diritto dei ricorrenti ad essere inseriti
nella seconda fascia delle G.I.;

Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con **l'articolo 3**



della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore disciplinano in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, quella dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti riservate ai docenti abilitati: dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto dei ricorrenti ad accedere alla seconda fascia delle G.I. anch'esse riservate ai docenti abilitati;

Sul punto si solleva questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110 l. 107/2015; Ma nel caso di specie, v'è di più.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante l'emanazione del D.M. 92 del 08.02.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno – riservati ai docenti abilitati – consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 Cfu.

In altri termini, è lo stesso Ministero dell'Istruzione mediante il D.M. sopra citato, a riconoscere il valore abilitante della laurea unitamente ai 24 cfu.

La disparità di trattamento tra gli stessi docenti che da un lato vengono considerati abilitati in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno è palese laddove il Miur esclude l'inserimento nella I Fascia delle G.P.S. e, contestualmente, nella II Fascia delle G.I.

Le graduatorie che qui più direttamente ci occupano. Mentre nella II fascia delle G.P.S. risultano inseriti tutti i docenti con titoli validi all'insegnamento e senza abilitazione, nella I, cui aspira parte ricorrente, sono invece inclusi i soggetti in possesso di abilitazione. In **maniera del tutto**



contraddittoria, dunque, nonostante il percorso ora descritto evidentemente volto al superamento del concetto di abilitazione come originariamente inteso, il Ministero, non consente a parte ricorrente di essere inserita anche nella I fascia delle graduatorie per il conferimento delle supplenze (c.d. G.P.S.), fascia appunto riservata ai docenti abilitati.

La disparità di trattamento emerge chiaramente per il fatto che gli stessi docenti da un lato vengono parificati ai colleghi abilitati, in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno e ai concorsi, mentre dall'altro vengono esclusi dall'inserimento in I fascia delle G.P.S. in quanto illogicamente ed arbitrariamente considerati non egualmente. In altre parole parte ricorrente può concorrere con i colleghi abilitati per il concorso scuola e per il corso per la specializzazione (percorso che per sua natura è successiva all'abilitazione stessa), ma non può iscriversi nella I fascia delle G.P.S.

Si tratta di un sistema di reclutamento irragionevole ed illegittimo, in quanto l'Amministrazione Scolastica continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015) ha ormai identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per le supplenze, con il conseguimento dei 24 CFU.

Sul punto, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 2823/2019 pubblicata il 22/03/2019 ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 Cfu:

Nelle motivazioni il Tribunale afferma quanto segue: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un*



titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).

In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.

Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare.

Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale.

Soluzione che, come si è visto, appare senz'altro possibile nel caso di specie.

Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis)...”.

P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu...”.

La permanenza di parte ricorrente nella II fascia delle G.P.S. e l'impossibilità per la stessa di ottenere, come più ampiamente si dirà in punto di periculum, anche la potenziale chiamata in ruolo, determinano un grave pregiudizio per parte ricorrente che, anche per l'a.s. 2022/2023 sarà scavalcata in graduatoria da tutti i docenti che, parimenti abilitati, sono in I fascia, seppur con meno



anni di servizio e requisiti curriculari meno brillanti.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, agisce in giudizio, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' DEL D.M. 112/2022 E DI OGNI ATTO SUCCESSIVO E PRODROMICO NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE A PARTE RICORRENTE L'INSERIMENTO NELLA I FASCIA DELLE G.P.S. – VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL D.LGS. 59/2017. VIOLAZIONE DELL'ART. 1, QUINTO COMMA LETT. A), DEL D.L. 29.10.2019 N. 126. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COSTITUZIONE.

Il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente di essere inserita nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle G.I. pur se la stessa è in possesso di un titolo di laurea di accesso alla classe di insegnamento, congiunta al conseguimento di 24 CFU secondo le disposizioni del D. Lgs. 59/2017.

L'O.M. n. 60 del 2020 ed i successivi decreti e provvedimenti (connessi e strettamente consequenziali al primo), difatti, precludono a parte ricorrente l'inserimento nella I fascia delle G.P.S. **L'istituzione delle G.P.S. di cui al Decreto 10 luglio 2020, n. 60** *“procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, prevede, ai sensi dell'art. 3 che “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:



a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”.

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antro-po-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;

2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la
specifica classe di concorso;

ii.	per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento
	classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali
	titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la
	specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-



	psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie	
	didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei	
	crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro	
	ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e	
	didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia;	
	metodologie e tecnologie didattiche;	
	2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro	
	grado;	
	3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per	
	la specifica classe di concorso;	
	In buona sostanza, il requisito per l'inserimento nella I fascia delle GPS e per	
	la II fascia delle G.I. è il possesso del titolo abilitazione.	
	L' O.M. n. 112/22, dunque, distingue i titoli di accesso senza alcun riguardo	
	all'intervenuta modifica strutturale e di sistema di cui alla L. 107/2015 ed al	
	D. Lgs. 59/2017. Ma procediamo con ordine.	
	Il comma 110 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, prevede che <i>"A decorrere</i>	
	<i>dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso</i>	
	<i>o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed</i>	
	<i>esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16</i>	
	<i>aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo,</i>	
	<i>esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione</i>	
	<i>all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la</i>	
	<i>scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i</i>	
	<i>candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di</i>	
	<i>sostegno didattico agli alunni con disabilità"</i> .	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	12	



	Ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art. 1, comma 181,	
	della legge n. 107/2015, nel 2017, attraverso il Decreto Legislativo n.	
	59/2017, è stato ridefinito il sistema di formazione iniziale e di accesso nei	
	ruoli di docente nelle scuole secondarie statali.	
	Con la riforma si richiede ancora l’abilitazione quale unica forma di accesso	
	ai concorsi, ma secondo una diversa veste.	
	L’art. 5, comma 1, del D. Lgs., che, per quanto di interesse, detta i requisiti di	
	accesso alle procedure concorsuali, difatti, così dispone: “1. <i>Costituisce titolo</i>	
	<i>di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3,</i>	
	<i>comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo</i>	
	<i>unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e</i>	
	<i>coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di</i>	
	<i>concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi</i>	
	<i>universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in</i>	
	<i>forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-</i>	
	<i>psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo</i>	
	<i>comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei</i>	
	<i>seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e</i>	
	<i>didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie</i>	
	<i>didattiche [...]”.</i>	
	È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e,	
	soprattutto, di “insegnante abilitato” quale soggetto in possesso,	
	congiuntamente, di titolo di laurea e 24 crediti formativi conseguiti in	
	specifici settori disciplinari, come previsto a norma dell’allegato A del	
	D.M. n. 616/2017. Ne consegue che per “abilitazione”, che secondo le	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	13	



	GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Palermo n. cronol.	
	42773/2019, del Tribunale di Parma, n. cronol. 3035/2019, del Tribunale	
	di Roma n. cronol. 113239/2019, del Tribunale di Termini Imerese n.	
	cronol. 10223/2020, del Tribunale di Salerno, n. cronol. 25022/2019 del	
	15/10/2019, GDL dott.ssa Caterina Petrosino, del Tribunale di Messina,	
	n. cronol. 4884/2020).	
	<u>Infine, si segnala la recentissima sentenza n. 56/2021 emessa dalla Corte</u>	
	<u>d’Appello di Ancona</u> su ricorso RGN. 88/2020 cha ha ribaltato	
	completamente il ricorso respinto dal Tribunale del Lavoro e ha	
	consentito ad un ricorrente di inserirsi nella graduatoria riservata agli	
	abilitati in virtù di laurea e 24 cfu (allegata in atti).	
	Nella sentenza si legge quanto segue: <i>“Tenuto conto della dichiarata finalità</i>	
	<i>di totale riordino e di semplificazione del sistema di formazione e di</i>	
	<i>reclutamento dei docenti, perseguita dal D.lgs. n. 59/2017, è doveroso</i>	
	<i>concludere che il possesso congiunto di laurea e di 24 CFU senz’altro integri,</i>	
	<i>ai sensi della nuova legislazione, condizione sufficiente all’inserimento degli</i>	
	<i>interessati nella II Fascia delle graduatorie di circolo e di istituto...”</i>	
	Con queste parole la Corte d’Appello sancisce ancora una volta il valore	
	abilitante del titolo d’accesso all’insegnamento, unitamente ai 24 crediti	
	formativi.	
	Per tali ragioni parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del proprio titolo	
	quale pienamente abilitante e valido per l’inserimento nella seconda fascia	
	delle graduatorie di istituto, riservate ai docenti abilitati, in quanto in possesso	
	di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Nello specifico il	
	superamento di specifici esami universitari ha permesso a parte ricorrente di	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	15	



	conseguire 24 crediti formativi universitari, come richiesto dal Ministero	
	dell'Istruzione, per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del	
	personale docente. Parte ricorrente ha dunque incrementato il proprio	
	bagaglio culturale e curriculare orientando tutta la propria formazione verso	
	l'accesso alla professione di insegnante, ha acquisito specifiche competenze	
	nelle discipline didattiche e di insegnamento sulla base di un programma	
	didattico volto specificamente alla formazione degli insegnanti. <u>Ciò al pari di</u>	
	<u>quanto è avvenuto per i docenti abilitati tramite PAS o TFA e ai quali è da</u>	
	<u>sempre consentito l'inserimento in II fascia G.I. ed oggi in I delle G.P.S.</u>	
	La ricorrente è quindi in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante	
	costituito dal Diploma di Laurea in Giurisprudenza e dei 24 Cfu in	
	specifici settori disciplinari.	
	Tali 24 Crediti formativi in specifici settori disciplinari, sono stati	
	utilizzati dal legislatore di cui al D.Lgs. 59/2017 quale titolo di accesso ai	
	successivi concorsi per il reclutamento dei docenti e dunque quale	
	ridefinizione del concetto di “abilitazione” previsto dalla norma di cui	
	alla legge 107/2015, art. 1, comma 110.	
	L'odierna ricorrente, pertanto, ritiene di essere abilitata all'insegnamento e di	
	poter essere inserita nella I Fascia delle G.P.S. e, contestualmente, anche nella	
	II Fascia delle G.I. per le ragioni che seguono. _	
	La condotta del Ministero, che non consente ai ricorrenti di essere inseriti	
	nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di Istituto, anche con	
	riserva, il cui bando di concorso è oggi impugnato, è illegittima e	
	discriminatoria.	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	16	



	Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico-	
	abilitativa dei ricorrenti, che permetterà loro di accedere al prossimo concorso	
	sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art. 1 comma 110 della	
	legge 107/2015, è del tutto evidente che escludere i ricorrenti dall'accesso alla	
	seconda fascia determinerebbe una disparità di trattamento fra situazioni	
	analoghe: la situazione analoga è l'accesso ai concorsi tutti riservati agli	
	abilitati.	
	Di conseguenza, l'accesso alla 2° fascia non può essere precluso ai ricorrenti	
	in possesso dei 24 CFU in specifici settori scientifico disciplinari.	
	Evidente la illegittimità costituzionale di tale situazione nel caso in cui la	
	norma fosse così interpretata determinando disparità di trattamento fra docenti	
	con eguale qualificazione professionale nell'accesso al concorso.	
	Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata invece ove si	
	convenga che il possesso dei 24 Cfu consenta l'accesso anche alla seconda	
	fascia, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma	
	primaria in quanto tale "possibilità" è stata espressamente prevista dal	
	legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermano	
	la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 Cfu.	
	Pertanto non vi può essere discriminazione a parità di condizione soggettiva	
	(possesso di requisiti di accesso) nell'accesso all'uno o all'altra procedura	
	concorsuale e, conseguentemente, alla seconda fascia delle G.I.	
	Diversamente opinando vi sarebbe un evidente contrasto con l'articolo 3	
	della Costituzione nella parte in cui il Ministero ed il Legislatore	
	disciplinando in maniera differenziata la medesima situazione, quella	
	dell'accesso ai concorsi per il reclutamento docenti.	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	17	



	Sul punto si evidenzia la esistenza di una questione di legittimità	
	costituzionale in relazione agli artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017 rispetto all’art.	
	3 e 97 Costituzione sul presupposto che l’identica situazione sostanziale	
	del requisito dell’accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all’art.	
	1, comma 110 l. 107/2015.	
	In altri termini:	
	Se il legislatore di cui alla legge 107/2015 ha inteso affermare, <i>expressis</i>	
	<i>verbis</i> , che “ <i>a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per</i>	
	<i>ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle</i>	
	<i>procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo</i>	
	<i>unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal</i>	
	<i>comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del</i>	
	<i>relativo titolo di abilitazione all'insegnamento..”</i>	
	Se il legislatore delegato, chiamato a definire il nuovo percorso di	
	reclutamento del personale docente ha affermato che “ <i>Costituisce titolo di</i>	
	<i>accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3,</i>	
	<i>comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:</i>	
	<i>a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello</i>	
	<i>dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo</i>	
	<i>equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti</i>	
	<i>alla data di indizione del concorso;</i>	
	<i>b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati</i>	
	<i>CFU/CFA..”</i>	
	È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto	
	di abilitazione e, soprattutto, di “insegnante abilitato”	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	18	



	quale soggetto in possesso, congiuntamente, di titolo	
	di laurea e 24 crediti formativi conseguiti in specifici	
	settori disciplinari. Sul punto, da ultimo, codesto On.le	
	Tribunale, ha accolto più ricorsi ex art. 700 cpc e	
	disposto l’inserimento dei ricorrenti nelle GPS dallo	
	stesso ambite (Ordinanza 5 agosto 2021, G.d.L. La	
	Face; Trib.di Messina, Sez. Lavoro, ordinanza di	
	accoglimento totale n. 17323 del 2 agosto 2021, GdL	
	Bellino; Trib. di Messina, Sez. Lavoro, ordinanza di	
	accoglimento totale n. 69 dell'1 settembre 2021, GdL	
	Rando; Trib. di Messina, Sez. Ferie, ordinanza di	
	accoglimento totale n. cronol. 44, del 19 agosto 2021,	
	GdL Bonanzinga).	
	La ricorrente, dunque, essendo in possesso sia del diploma di laurea	
	magistrale che dei 24 Cfu vanta, pertanto, un titolo di abilitazione secondo la	
	ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs.	
	59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015).	
	L’odierna ricorrente, pertanto, può essere inclusa sia nella I fascia delle G.P.S.	
	sia nella II Fascia delle G.I. in quanto docente abilitata all’insegnamento: in	
	difetto si configurerebbe una disparità di trattamento tra situazioni analoghe in	
	violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione.	
	2) CONTRADDITTORIETÀ NELL’OPERATO DELLA P.A.	
	VIOLAZIONE DI LEGGE. ARBITRARIETÀ. DISPARITÀ DI	
	TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI	
	POTERE.	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	19	



	Gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi.	
	La semplice lettura delle norme intervenute in materia evidenzia la fondatezza della domanda anche alla luce della pubblicazione del D.M. 92/2019.	
	L'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» integrato	
	con le modifiche di cui al DM 25 marzo 2013, n. 81, «Regolamento recante	
	modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249 ha demandato al Ministero	
	dell'Istruzione l'emanazione del Regolamento concernente «Definizione della	
	disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli	
	insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola	
	secondaria di primo e secondo grado.	
	Il D.M. 249/2010 all'articolo 13, prescrive che ai percorsi di specializzazione	
	sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento:	
	<i>“Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le</i>	
	<i>attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.</i>	
	<i>In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta</i>	
	<i>regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per</i>	
	<i>l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue</i>	
	<i>esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione</i>	
	<i>per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno</i>	
	<i>didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un</i>	
	<i>minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio pari</i>	
	<i>a 12 crediti formativi universitari e articolarsi distintamente per la scuola</i>	
	<i>dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, sono</i>	
	<i>definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal</i>	
	<i>Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Consiglio</i>	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	20	



universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.”

Quindi Il D.M. 249/2010 – ancora in vigore - prevede che possono accedere al T.F.A. Sostegno i docenti abilitati. Il Ministero dell’Istruzione, con decreto **0092 del 08.02.2019**, recante le disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul Sostegno, ha affermato, all’articolo 3, rubricato *"Requisiti di ammissione e articolazione del percorso"*, quanto segue: *"... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ..."*

Il Decreto Legislativo 59/2017, all’articolo 5 statuisce quanto segue:
“Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) *laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;*

b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il**



	<i>possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti</i>	
	<i>quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica</i>	
	<i>dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie</i>	
	<i>didattiche...”</i>	
	Come noto, il TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno è	
	segnatamente un percorso NON ABILITANTE (bensì appunto di	
	specializzazione) a cui si può accedere SOLO se in possesso del titolo di	
	abilitazione sotteso per una delle materie relative al corrispondente grado di	
	scuola. Dunque il D.M. 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa,	
	la partecipazione al T.F.A. sostegno dei docenti in possesso della laurea	
	con i 24 Cfu. Ne deriva che il Ministero dell’Istruzione ha già	
	riconosciuto il valore abilitante derivante dal possesso della laurea	
	congiuntamente ai 24 CFU conseguiti da parte ricorrente.	
	<u>In poche e semplici parole se al TFA per il conseguimento della</u>	
	<u>specializzazione sul sostegno possono partecipare solo gli insegnanti</u>	
	<u>abilitati e se l’accesso a tale percorso di specializzazione è consentito</u>	
	<u>anche a parte ricorrente in quanto laureata e in possesso di 24 CFU, non</u>	
	<u>può che desumersi che è lo stesso Ministero a riconoscere che il possesso</u>	
	<u>di tali titoli è equivalente ad ogni altra abilitazione.</u>	
	Non può dunque dubitarsi della genuinità dell’abilitazione posseduta da parte	
	ricorrente la quale, per stessa ammissione Ministeriale, ha conseguito un titolo	
	a tutti gli effetti abilitante, valido per la partecipazione al TFA per il sostegno	
	(riservato agli abilitati), valido, allo stesso modo, per la partecipazione ai	
	concorsi riservati ai docenti abilitati. Non si comprende, dunque, il motivo per	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	22	



	il quale non debba essere ritenuto abilitante anche per l’inserimento nella I	
	fascia delle G.P.S. che, allo stesso modo, è riservata agli abilitati.	
	L’agere della P.A. nei confronti di parte ricorrente si palesa arbitrario e	
	discriminatorio per quanto sino ad ora illustrato nonché in quanto	
	l’acquisizione dei 24 CFU da parte del docente laureato (che possiede una	
	idoneità all’insegnamento valida per l’inserimento in II fascia delle G.P.S. e	
	che consente di prendere incarichi di supplenza) lo pone sullo stesso piano (in	
	termini di formazione) di un docente abilitato secondo i meccanismi c.d.	
	ordinari (TFA, PAS, SISS, ecc.).	
	2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE	
	2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL’ART. 4 DEL D. LGS. 6	
	NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15.	
	VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI	
	79 E 107, DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107. VIOLAZIONE E FALSA	
	APPLICAZIONE DEL D.LGS. 165/2001 E DEL D.LGS. 368/2001.	
	VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3-4-33-34-	
	35-36 E 97 COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE. INGIUSTIZIA	
	MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA.	
	L’odierna ricorrente è inserita in II Fascia delle G.P.S. per la Provincia di	
	Messina e nella III Fascia delle Graduatorie di Circolo e d’Istituto, ed è	
	considerata dal M.I. docente priva di abilitazione.	
	Le disposizioni che oggi si censurano si pongono in palese contrasto con la	
	normativa comunitaria in materia di insegnamento, in quanto viene richiesto	
	un requisito ulteriore e particolarmente restrittivo per la partecipazione alle	
	procedure concorsuali e, più in generale, di accesso alla professione di	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	23	



	insegnante rispetto alle direttive europee. La disciplina europea, difatti, non	
	prevede alcun titolo abilitativo per esercitare la professione di insegnante. Ne	
	deriva che le procedure abilitanti debbano intendersi quali mere procedure	
	amministrative di reclutamento, volte meramente alla programmazione degli	
	accessi.	
	<u>L’O.M. 112/2022, pertanto, è illegittima in quanto ove fosse interpretata</u>	
	<u>nel senso di richiedere per la partecipazione ad un concorso per</u>	
	<u>l’insegnamento un titolo e cioè quello abilitativo che invece la normativa</u>	
	<u>Europea non richiede si porrebbe in contrasto con le indicazioni</u>	
	<u>comunitarie operando una reformatio in pejus del criterio di selezione.</u>	
	Ed è significativo evidenziare come la disciplina europea non preveda	
	alcun titolo abilitativo per insegnare.	
	Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure	
	amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli	
	accessi”.	
	L’ordinamento italiano non condiziona l’esercizio della professione di	
	docente al possesso dell’abilitazione all’insegnamento pertanto questa non	
	assume in alcun modo il valore di “qualifica” secondo la nozione fornita	
	nell’ordinamento comunitario, in quanto non costituisce un titolo di	
	formazione (diploma o certificato che sancisca una specifica preparazione	
	professionale) vincolante per lo svolgimento della professione.	
	Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nella	
	definizione di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE	
	poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione	
	regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	24	



all'ambito di una modalità di reclutamento attuata dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di TFA, PAS e SISS) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione di programmare gli accessi e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. **Sul punto si è già pronunciato il Tribunale di Cassino che, con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU**, affermando l'illegittimità della condotta ministeriale e precisando che *"da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere*



	<i>subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono</i>	
	<i>consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una</i>	
	<i>determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo</i>	
	<i>Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica</i>	
	<i>professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non</i>	
	<i>rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma</i>	
	<i>una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una</i>	
	<i>modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato</i>	
	<i>italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in</i>	
	<i>virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito</i>	
	<i>secondo le vigenti disposizioni di legge”.</i>	
	Ne deriva che, come anticipato, l'abilitazione all'insegnamento, secondo	
	l'ordinaria interpretazione, sia una certificazione che consente	
	all'Amministrazione scolastica l'ordinata programmazione degli accessi ma	
	non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio	
	della professione di docente. <u>Si impone pertanto la disapplicazione</u>	
	<u>dell'O.M. n. 112/2022 e dei successivi e connessi atti e provvedimenti</u> , sia	
	alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme gli artt. 3 e	
	97 della Costituzione, sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui	
	detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, non	
	riconosce il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle	
	G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale	
	docente per la classe di concorso.	
	<u>Ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di</u>	
	<u>studio</u> , cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	26	



	D.Lgs. 206/2007 <u>in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere</u>	
	<u>subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono</u>	
	<u>consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una</u>	
	<u>determinata esperienza lavorativa.</u>	
	<u>Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo</u>	
	<u>applicabile che il legislatore nazionale ha già recepito mediante l'art. 1,</u>	
	<u>comma 79 della Legge 107/2015, sottolineare la assoluta irrilevanza della</u>	
	<u>cd. “abilitazione all’insegnamento”;</u> Il medesimo art. 1, comma 79	
	stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti	
	che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Ciò sta a significare che il	
	legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive	
	comunitarie non richiedendo più l'abilitazione all'insegnamento quale	
	requisito di svolgimento della professione.	
	Del resto le disposizioni dell’Unione Europea, in tema di “professione	
	regolamentata” non necessitano di alcuno sforzo interpretativo in ragione	
	della loro inusitata chiarezza.	
	Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle	
	professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di	
	accesso alle stesse.	
	Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il Decreto	
	Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, e il D.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15,	
	recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del	
	Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,"	
	Si richiamano le definizioni normative richiamate dalle disposizioni	
	comunitarie potendosi affermare, senza timore di smentita che:	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	27	



	dalla normativa dell'Unione Europea.	
	Il Ministero dell'Istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39, ha	
	definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della	
	professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare con	
	detto decreto Ministeriale, ha statuito che detti titolo consentono l'accesso alla	
	professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme	
	(Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e	
	D.M. 39/1998) ciò che emerge e che tali titoli sono idonei all'esercizio	
	della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.	
	Del resto, l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi	
	professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un	
	altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del	
	trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla	
	cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della	
	libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia,	
	270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09,	
	EU:C:2011:794, punto 53): ciò sta a significare che se un cittadino di uno	
	stato membro dell'Ue voglia esercitare la professione di docente in Italia, allo	
	stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini	
	della partecipazione a pubblici concorsi!!	
	PRESUPPOSTI PER L'ADOZIONE DEL DECRETO INAUDITA	
	ALTERA PARTE.	
	La richiesta di decreto inaudita altera parte è giustificata ogni qualvolta	
	sussistono ragioni di urgenza o quando l'attuazione del provvedimento	
	cautelare può essere pregiudicata dalla previa instaurazione del contraddittorio	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	29	



da evitarsi ancorchè momentaneamente.

Il *fumus boni iuris*, per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso. In merito al *fumus*, pertanto, si rinvia a quanto su esposto certi che il ricorso verrà sicuramente accolto.

Sul Periculum in Mora

Come già precisato nella premessa in fatto nonché nei motivi di diritto del presente ricorso, nella fattispecie *de qua* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente, suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente [c.d. *periculum in mora*] in una situazione meritevole di tutela immediata, **che vede leso il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita sia nella I Fascia delle G.P.S. sia nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto in corso di pubblicazione**, tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio. In merito al *periculum in mora*, giova evidenziare che il danno è da considerarsi *in re ipsa*. La concessione della misura cautelare, stante le prossime chiamate dalle G.P.S., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per almeno un altro anno, dovrebbe sperare di ottenere la supplenza dalla II fascia. E' confermata, pertanto, *l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti, "considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli*



pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa”.

Il danno, inoltre, è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell’art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che, come accennato, introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia a cui, appunto, parte ricorrente aspira.

Anche nel temperamento degli opposti interessi, peraltro, quello dell’Amministrazione alla valutazione di tutti gli aspiranti sulla base degli effettivi titoli di servizio, grazie all’esito della fase cautelare, è certamente dalla stessa preferibile giacchè, viceversa, ove in maniera postuma si dovesse accertare il diritto del ricorrente all’ammissione in I fascia ed al correlativo ruolo, si rischierebbe la restitutio in integrum.

Ciò che qui si chiede, d’altra parte, non è affatto l’assunzione a tempo indeterminato, ma la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati dal cui effetto conformativo deriverà l’ammissione in I fascia G.P.S. A quel punto parte ricorrente concorrerà, sulla base del punteggio e dei titoli di cui è in possesso con gli altri insegnanti in graduatoria. Gli assunti, **a tempo determinato o indeterminato grazie alla nuova norma sopravvenuta,** saranno sempre quelli e non uno di più.

L’esito del merito, in tal senso, sarà verosimilmente dopo il mese di settembre quando l’anno scolastico sarà iniziato e le cattedre assegnate, ragion per cui il provvedimento cautelare è l’unico utile a non aggravare ulteriormente il danno patito da parte ricorrente.

Sussiste, inoltre, il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed equiparabile per equivalente, per la prevalente dimensione non patrimoniale del diritto.



Appaiono, pertanto, dimostrati i requisiti previsti per la richiesta del provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe, qualora l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito non adottasse il provvedimento cautelare richiesto.

Tanto premesso, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente [*fumus boni iuris*] e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile [*periculum in mora*] giustificano ora la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rilevarebbe praticamente inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo *de quo* sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario.

Per tutto quanto sopra esposto e richiamato, la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, riservate più ampie e ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina affinché, fissata l'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, respinta ogni contraria istanza, voglia:

INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare al ricorrente gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare,

ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente,



previa **DISAPPLICAZIONE** dell'O.M. 112/2022 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'Amministrazione che ne impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in II delle G.I. in quanto illegittimi e per tutti i motivi di cui in ricorso e comunque emanare un provvedimento atto ad accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 CFU valido per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. **per le classi di concorso AB24 - AB25 – AD24 e AD25** e meglio specificate nella documentazione allegata allo stesso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024 dell'U.S.R. Sicilia -Ambito Territoriale di Messina, nei posti e con i punteggi alla stessa spettanti, **ACCERTARE E DICHIARARE** che la Prof.ssa BASILICO' Sara Assunta Agostina è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu e, contestualmente **ORDINARE** al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto del personale docente per le classi di concorso AB24 - AB25 – AD24 e AD25 cui il proprio titolo di studio dà accesso, ovvero per quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge;

- Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore



indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il ricorrente, come da dichiarazione che si produce, dichiara di essere titolare di un reddito ai fini IRPEF inferiore a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, comma 1 e 3, e 77 D.P.R. 115/2002 **con conseguente esenzione del procedimento dal contributo unificato.**

Si producono in copia i seguenti documenti:

- Dichiarazione d'intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/01 tra l'Avvocato Stabilito Andrea Figliuzzi e l'Avv. Fabrizio Ferrari;
- O.M. 112/2022;
- D.M. 92/2019 Specializzazione Sostegno;
- Copia Domanda d'Inserimento G.P.S. e G.I.;
- Sentenza Tribunale di Roma n. 2823/2019;
- Ordinanza Tribunale di Siena n. 2493/2019;
- Sentenza n. 56/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Ancona;
- Certificato Conseguitamento Laurea;
- Certificato Conseguitamento 24 CFU;

Serra San Bruno, 01.07.2022

Avv. Andrea Figliuzzi

* * * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente,



	classi di concorso AB24 - AB25 – AC24 e AC25, valide per il biennio	
	2022/2024.	
	Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla	
	graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso	
	deve essere notificato agli stessi.	
	Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali	
	controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri	
	aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di seconda fascia	
	di istituto, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei	
	confronti del Ministero dell'Istruzione.	
	Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta	
	potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in	
	considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale	
	notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di	
	individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in	
	considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di	
	autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la	
	pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di	
	udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella	
	specie	
	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , in persona del Ministro pro-	
	tempore, Cod. Fisc. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153	
	Roma (RM) rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale	
	dello Stato di Messina, Via Giuseppe d'Ali n. 65;	
	- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA -	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	35	



	UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA – in	
	persona del Dirigente pro tempore – con sede in Messina (ME), Via S. S.	
	Paolo n. 361, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale	
	dello Stato di Messina, Via Giuseppe d’Ali n. 65;	
	Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre	
	modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato	
	19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non	
	potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino	
	potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli	
	annunci legali provinciali o della G.U.	
	Che al contrario, il sito istituzionale dei Ministero, sede locale, è invece	
	costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto	
	oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di	
	pubblicazione dei singoli provvedimenti.	
	Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.	
	Ritenuto quanto sopra, la presente difesa	
	FA ISTANZA	
	affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai	
	sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per	
	pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:	
	a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto	
	all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,	
	ads.me@mailcert.avvocaturastato.it ;	
	b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando	
	decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	36	



	dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa a:	
	- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , in persona del Ministro pro-	
	tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma	
	(RM), rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Messina, Via Giuseppe d'Alì n. 65,	
	ads.me@mailcert.avvocaturastato.it ;	
	- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA –	
	UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA – in	
	persona del Dirigente pro tempore – P.E.C.	
	uspme@postacert.istruzione.it , con sede in Messina (ME), Via S. Paolo n.	
	361, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello	
	Stato di Messina, Via Giuseppe d'Alì n. 65,	
	ads.me@mailcert.avvocaturastato.it ;	
	Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei	
	controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede	
	con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c.,	
	di essere autorizzato , ai sensi della predetta norma, alla notifica del	
	presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali	
	controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di	
	fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici	
	scolastici regionali e provinciali, mediante pubblici proclami con	
	modalità telematiche.	
	Con Osservanza.	
	Serra San Bruno, 01.07.2022	
	Avv. Andrea Figliuzzi	
	Basilicò S. – MIUR – Ricorso GDL Inserimento II Fascia	
	37	

